



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
via Tagliamento, 237 – 83100 Avellino
Tel. (0825) 783829
e-mail: del.avellino@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 1/GST dell'11 gennaio 2024

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

TERZA CATEGORIA AVELLINO

RECLAMO S. ANGELO ALL'ESCA

GARA: SALZA IRPINA – S. ANGELO ALL'ESCA DEL 16.12.2023

Il GST, sciogliendo la riserva di cui al c.u. n. 27 del 21.12.2023, pag. 944, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposto dalla soc. Sant'Angelo all'Esca, relativo al presunto utilizzo da parte della soc. Salza Irpina di n. 6 sostituzioni in luogo delle 5 previste dalla vigente normativa, visti gli atti ufficiali, rileva che esso è meritevole di rigetto alla luce dei chiarimenti resi dall'arbitro (ad integrazione di quanto riportato sul referto) circa le sostituzioni effettuate dalla soc. Salza Irpina.

L'arbitro, infatti, ha precisato che sul referto di gara, nello spazio riservato alle sostituzioni operate dalla squadra locale ha "erroneamente registrato una sostituzione inesistente ed in particolare quella, al 10° del 2° tempo, del calciatore con la maglia n. 22 sostituito dal calciatore col n. 13".

La sostituzione in questione, invece, così come riportato sul suo taccuino di gara, si riferiva al calciatore n.22 della soc. Sant'Angelo all'Esca.

A conferma di quanto affermato dal d.d.g. il fatto che nella lista dei tesserati del Salza Irpina che hanno preso parte alla gara non esiste alcun calciatore con la maglia n.22 e, che, inoltre, il calciatore col n. 13 che avrebbe sostituito il n. 22 è subentrato, invece, al 24° del 2° tempo, in sostituzione del n. 3.

Per tutto quanto sopra esposto, quindi, si conferma che la richiesta della reclamante di gara persa a carico della soc. Salza Irpina, deve essere respinta. P.Q.M.

delibera

di respingere il reclamo presentato dalla soc. Sant'Angelo all'Esca, disponendo l'incasso della tassa versata.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Vincenzo Festa**

ESORDIENTI MISTI A 9 CON ARBITRO

RECLAMO ASD ATRIPALDA

GARA ESORDIENTI MISTI A 9 – CANTERA AVELLINO – ASD ATRIPALDA DEL 13/12/23

Il GST, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 27 del 21.12.23 pag. 948, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposto, visti gli atti ufficiali, rileva che esso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 49 c.4 del CGS, attesa l'assoluta genericità delle doglianze proposte dalla soc. ASD Atripalda. P.Q.M.

delibera

di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla soc. ASD Atripalda, disponendo l'addebito della tassa reclamo, non versata.

Per i provvedimenti disciplinari adottati in ordine alla gara in oggetto si rinvia al relativo paragrafo del Comunicato Ufficiale n. 30 dell'11 gennaio 2024 della D.P. di Avellino.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Vincenzo Festa**

Publicato in Avellino l'11 gennaio 2024.

**Il Segretario
Fernando Guerriero**

**Il Delegato
Olindo Coluccino**